



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

DDG 2100/164

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri”, e, ss.mm.ii. e in particolare, l’articolo 23-ter, con cui, nell’abrogare la legge 6 febbraio 1992, n. 180, dispone che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici e privati per le finalità connesse al mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e l’attuazione di iniziative umanitarie;

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato” e ss.mm.ii.;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento di esecuzione al regio decreto n. 2440 del 1923 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss. mm. ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm.e ii, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, (“Legge di Contabilità e Finanza Pubblica”) e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante norme sulla “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell’art. 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all’organizzazione e ai posti funzione di livello dirigenziale del MAECI”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 3 febbraio 2017, n. 233 registrato alla Corte dei conti con n° 312 del 7 febbraio 2017, recante la “Disciplina delle articolazioni interne distinte in unità e uffici delle strutture di primo livello dell’Amministrazione Centrale”, come modificato dal decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 2722 del 20 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 2020 con foglio n. 21;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 304 del 30 dicembre 2019, Supplemento Ordinario n. 45;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019, supplemento ordinario n. 46, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2018, n. 36, registrato dalla Corte dei Conti il 7 maggio 2018 (registrazione n. 906), con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza all’Ambasciatore Sebastiano Cardi, a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni il 31 luglio 2018;

VISTO il provvedimento del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 3705 del 9 gennaio 2020, con il quale è stata adottata la direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione dei centri di responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’anno 2020, registrata dalla Corte dei Conti in data 19 febbraio 2020 con n. 281;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale 28 gennaio 2020, n. 5120/1/BIS di attribuzione al Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza di risorse umane, strumentali e finanziarie per l'anno finanziario 2020;

VISTE le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

RAVVISATA la necessità di individuare delle disposizioni di dettaglio che predeterminino i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad iniziative proposte da soggetti pubblici italiani, Stati esteri e Organizzazioni internazionali nonché da soggetti privati italiani e stranieri in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18/67, art. 23 ter, comma 1 e comma 2 e in ossequio al principio di trasparenza amministrativa;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività amministrativa connessa all'erogazione di contributi *ex* decreto del Presidente della Repubblica 18/67, art. 23 ter comma 1 e comma 2 è attribuito alla competenza della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza;

DECRETA

Articolo 1. Ambito di applicazione.

La Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza (DGAP) assegna ed eroga contributi per la realizzazione di iniziative nell'ambito di quanto disposto dall'art. 23 ter del DPR 18/67, per le finalità legate alla partecipazione italiana a iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale.

Il presente Decreto stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi a valere sul Capitolo 3415, piano gestionale 6, nell'ambito della dotazione finanziaria annuale.

Articolo 2. Requisiti soggettivi dei richiedenti.

Sono legittimati a presentare richiesta di contributo di cui all'Art. 1 e secondo le modalità di cui al successivo Art. 4:

- 1) i soggetti pubblici italiani, gli Stati esteri e le Organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.
- 2) i soggetti privati italiani e stranieri che perseguano le medesime finalità.

Articolo 3. Criteri per l'assegnazione dei contributi.

La DGAP assegna i contributi di cui al precedente Art. 1 alla luce dei propri obiettivi strategici e strutturali approvati nel Piano della performance, tenendo conto dei seguenti criteri al fine di effettuare la scelta delle iniziative da finanziare:

- 1) *finalità perseguite con l'erogazione del contributo:*
 - a) contribuire alle iniziative di pace e sicurezza ed umanitarie in sede internazionale;
 - b) sostenere gli organismi internazionali attivi sui temi d'interesse prioritario della DGAP;
 - c) rafforzare la tutela e la promozione dei diritti umani;
 - d) promuovere la diffusione e il rispetto del diritto internazionale umanitario.
- 2) *qualità dei soggetti beneficiari e dell'iniziativa:*
 - a) capacità a operare, affidabilità strutturale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria;
 - b) esperienza nel settore e risultati conseguiti in precedenti iniziative, eventualmente già beneficiarie di contributi del MAECI;
 - c) coinvolgimento diretto di soggetti del Paese beneficiario dell'iniziativa presentata;
 - d) ricorso a partenariati e consorzi con altri enti.

Articolo 4. Procedimento per i soggetti pubblici italiani, gli Stati esteri, le Organizzazioni internazionali.

1. Il proponente deve presentare alla DGAP, direttamente o attraverso la Rappresentanza diplomatica italiana competente, una lettera di richiesta di contributo con la sottoscrizione autografa o digitale del legale rappresentante comprendente:

- a) il progetto per il quale si richiede il sostegno finanziario con l'indicazione delle finalità che si intendono perseguire (in caso di corsi di formazione, deve essere specificato lo scopo degli stessi e gli obiettivi formativi),
- b) il programma delle attività con l'indicazione dei tempi di realizzazione delle stesse,

- c) il prospetto finanziario che descriva dettagliatamente le spese da sostenere, distinte in costi a carico dell'Ente proponente e/o di eventuali altri contributi e contributori e i costi a carico del MAECI, con la relativa percentuale,
- d) le coordinate del conto corrente bancario e/o conto di tesoreria, che deve essere intestato all'ente richiedente, sulle quali accreditare il contributo. L'eventuale voce relativa alle spese generali non deve superare l'8% del subtotale dei costi dell'iniziativa;
- e) i dati amministrativi dell'ente (ragione sociale, indirizzo, referente, indirizzo email e, se italiano, il codice fiscale e/o partita IVA),
- f) ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione dell'iniziativa.
2. Gli Uffici/le Unità della DGAP possono proporre di attivare la procedura di cui al comma 1 ove vi sia l'interesse di garantire la valorizzazione di iniziative/progetti che rivestono particolare rilevanza, ovvero la partecipazione a Fondi che permettano di dare piena attuazione al ruolo che l'Italia ricopre a livello internazionale nell'ambito delle finalità di pace e sicurezza.
3. L'esame istruttorio delle proposte presentate, in lingua italiana o inglese, dai richiedenti di cui all'articolo 2 viene effettuato dalla DGAP, che può richiedere integrazioni o modifiche rispetto alla documentazione presentata.
4. Una volta approvato, il contributo può essere assegnato in misura non superiore al 90% del valore complessivo delle attività progettuali.
5. L'ammontare del contributo viene determinato dalla DGAP in funzione dei seguenti elementi:
- I. rilevanza del progetto rispetto agli obiettivi richiamati all'art. 3,
 - II. opportunità di individuare un numero di progetti congruo rispetto alle diverse priorità geografiche e tematiche di cui all'Art. 3 e tenendo conto delle risorse disponibili e della qualità dei progetti presentati,
 - III. effettiva capacità del soggetto proponente di realizzare le attività anche a fronte di un contributo inferiore a quello richiesto.
6. Le attività debbono avere inizio o essere in corso nell'esercizio finanziario in cui viene assunto l'impegno di spesa.
7. Il contributo può essere erogato in unica soluzione anticipata.
8. La DGAP si riserva, nei casi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei confronti dell'Ente proponente.
9. A conclusione del progetto/iniziativa, e comunque entro tre mesi, il beneficiario del contributo, deve comunicarne l'avvenuta chiusura e presentare agli Uffici/Unità della DGAP un rapporto sulle attività svolte e una relazione finanziaria finale che contenga il riepilogo di spese, unitamente a una relazione rilasciata da un ente certificatore di audit, laddove esista.
10. L'eventuale quota-parte di contributo non utilizzata dal beneficiario a conclusione dell'iniziativa/progetto andrà restituita all'Erario.

Articolo 5. Procedimento per i soggetti privati italiani e stranieri.

Per quanto riguarda i soggetti privati italiani e stranieri di cui all'articolo 2 punto 2 la procedura di concessione del contributo sarà avviata nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento con la pubblicazione di un separato avviso sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it).

Articolo 6. Obblighi di pubblicità e trasparenza.

Gli atti relativi ai contributi concessi per effetto del presente Decreto saranno pubblicati a cura della DGAP sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

Si approva.

Roma, 10 luglio 2020

Il Direttore Generale
Amb. Sebastiano Cardi

